

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1378

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Norme in materia di sovracanone di cui alla legge
27 dicembre 1953, n. 959

Presentata il 18 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 dicembre 1953, n. 959 ha rappresentato uno dei primi interventi in favore delle zone montane, prevedendo un fondo comune finalizzato al progresso economico e sociale dei comuni, costituiti in consorzio obbligatorio o no, facenti parte dei previsti bacini imbriferi montani, nonché alla realizzazione di opere di sistemazione, di competenza non statale, attuate nel territorio degli stessi comuni.

Tale fondo era alimentato con un indennizzo — denominato sovracanone — posto a carico delle imprese concessionarie di grandi derivazioni idriche per la produzione di forza motrice.

La legge ha stabilito in lire 1.300 il sovracanone annuo a carico delle imprese concessionarie — rapportato alla potenza nominale media, espressa in chilowatt,

risultante dall'atto di concessione — ma dando, contemporaneamente, facoltà ai comuni di chiedere in sostituzione dello stesso (e fino alla sua concorrenza) la fornitura di energia elettrica.

La possibilità di avere in cambio una significativa fornitura poggiava, quindi, sul rapporto tra entità del sovracanone ed il costo del chilowatt, rapporto che è andato sempre più assottigliandosi, nonostante le normative che, nel corso del tempo, hanno cercato di « aggiornarlo », ma senza particolare successo.

Al fine di rendere attuale il rapporto in questione, sostenendo effettivamente le realtà montane, la presente proposta di legge intende modificare la base di calcolo del sovracanone, pur mantenendo inalterati gli adeguamenti biennali previsti dalla successiva legge n. 925 del 1980.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la base di calcolo del sovracanone annuo previsto dall'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è fissata in lire 25.000, fermo restando per gli anni successivi l'aggiornamento annuale previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925.

